

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 7 del 22 Aprile 2010

Oggetto: interpello 3/2010 Ministero del Lavoro - responsabilità solidale in materia di appalto

Con la risposta ad interpello in oggetto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito indicazioni circa gli effetti della posizione debitoria acquisita da un'azienda per effetto dell'applicazione del principio di responsabilità solidale e il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Inoltre, l'interpello interviene anche in ordine alla determinazione dell'importo oggetto di obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore.

Relativamente al primo aspetto il Ministero del Lavoro chiarisce che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti, attribuita all'azienda per effetto della responsabilità solidale, non può impedire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ciò in quanto la regolarità contributiva è riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti; pertanto, esclusivamente a questo rapporto e ai relativi adempimenti occorre fare riferimento per attestare la regolarità contributiva. Peraltro, l'interpello precisa che anche il D.M. 24 ottobre 2007, nell'Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento senza includere il debito derivante dalla responsabilità solidale.

Relativamente alla determinazione del debito solidale, il Ministero del lavoro ha precisato che deve farsi riferimento, oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali interessi civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo e fiscale.

In materia di responsabilità solidale è utile richiamare l'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Questa previsione è stata integrata dall'articolo 35, comma 28 del decreto legge n. 223/06 convertito in Legge n. 248/06 in base al quale l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

Il Ministero articola la risposta a seconda del tipo di onere in questione: rientrano nel vincolo di responsabilità solidale gli interessi e le sanzioni civili maturati su debiti previdenziali, assicurativi e/o fiscali (intesi come ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta); mentre sono escluse le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

Secondo il Ministero, gli interessi e le sanzioni civili rientrano nella responsabilità solidale poiché esiste una correlazione con il debito esistente a garanzia finale dei diritti del lavoratore.

Va ricordato che sia il D.Lgs. n. 276/03 sia la Legge n. 248/06 prevedono la responsabilità solidale per il pagamento dei "trattamenti retributivi", "contributi previdenziali", "contributi assicurativi" e "ritenute fiscali". Sul piano letterale, quindi, le norme sopra richiamate non lasciano spazio ad una estensione della responsabilità solidale anche agli interessi e sanzioni civili che, in ogni caso, costituiscono somme aggiuntive che non vanno a diretto vantaggio del lavoratore e non incidono sulla tutela dei suoi interessi e dei suoi diritti.

In caso di omissione del versamento contributivo è prevista l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,50 punti. L'importo della sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di evasione contributiva è prevista l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. L'importo della sanzione non può superare il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stessa rilevante misura delle sanzioni sopra descritte porta ad attribuire una natura esclusivamente afflittiva intese a coprire il danno dell'Amministrazione per il ritardato versamento, con la conseguenza della esclusione di vincoli solidaristici (sulla natura della sanzione Cass.civ.sez.lav., sent. 21 gennaio 2008, n. 1193, Cass., sent. 6 giugno 2008, n. 15067).

Peraltro, l'entità degli oneri aggiuntivi alle obbligazioni principali, siano queste di natura contributiva, assicurativa o fiscale, è direttamente proporzionale al tempo di accertamento degli stessi da parte degli organi competenti della PA e pertanto una eventuale inerzia da parte degli stessi farebbe aumentare a dismisura la posizione debitoria del coobbligato in solido senza che ciò sia connesso ad una sua responsabilità di alcun genere.

Fondazione Studi

Il Presidente
Rosario De Luca

